

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE,
RELATIVI AL "RIMBORSO SPESE MEDICHE"

CIG: A0233912AB

Art. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi assicurativi relativi al rimborso spese mediche per l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Università"), per i rischi indicati nello "Schema di polizza" allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "CSA"). L'appalto dovrà essere eseguito nei termini e secondo le modalità e le condizioni indicate nel CSA e nello Schema di polizza.

L'Appaltatore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, avere la disponibilità di un Fondo o Cassa di assistenza avente finalità assistenziale, iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari di cui ai Decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009, tenuta dal Ministero della Salute, che, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, risulti idoneo in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986. L'Università si riserva la facoltà di stipulare apposito accordo con il Fondo o Cassa, di cui sopra, dove le prestazioni oggetto dell'assicurazione confluiranno. Le spese di adesione sono ricomprese nei premi pattuiti. L'Università si riserva, comunque, la facoltà di individuare un Fondo o Cassa di assistenza diverso da quello indicato dall'Appaltatore.

L'assicurazione è stipulata dall'Università (ovvero dal Fondo o dalla Cassa di Assistenza per conto dell'Associato Università) a favore della totalità del **personale contrattualizzato** dell'Università stessa - vale a dire **personale dirigente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori esperti linguistici** – anche comandato temporaneamente presso e da altre Amministrazioni Pubbliche, in servizio alla data della stipula del contratto di assicurazione, e il relativo onere economico è assunto dall'Università. Il numero dei dipendenti contrattualizzati complessivamente da assicurare è stimato in 700 unità.

A mero scopo indicativo, si riportano di seguito i dati relativi al profilo dei dipendenti contrattualizzati nelle pregresse annualità 2021-2022-2023. Tali dati non sono in alcun modo vincolanti per l'Università e l'Appaltatore non potrà in alcun caso sollevare pretese qualora gli stessi si rivelino difforni rispetto a quanto si manifesterà nel corso del contratto oggetto del presente CSA.

Personale contrattualizzato:

anno 2021 n. 732

anno 2022 n. 739

anno 2023 n. 744

Età media del personale contrattualizzato (interamente assicurato): anni 49,9 circa.

Art. 2) ESTENSIONE DELLA COPERTURA AD ADESIONE VOLONTARIA

L'Appaltatore si obbliga a garantire la possibilità di estendere la copertura dei rischi di cui allo Schema di polizza allegato al presente CSA - con versamento del relativo contributo a carico dell'assicurato e previa compilazione e invio dell'apposito modulo di adesione - ai seguenti soggetti:

- A) **Nucleo familiare del personale contrattualizzato**, i componenti della famiglia composta dal capo nucleo, dal coniuge, altra parte di unione civile o convivente more uxorio, anche non fiscalmente a carico, e/o dai figli fiscalmente a carico (anche del coniuge o del convivente more uxorio) anche non conviventi, e/o dai figli fiscalmente non a carico e non conviventi fino a 35 anni di età;
- B) **personale docente e ricercatore in servizio e loro nucleo familiare**, come descritto al precedente punto A);
- C) **personale contrattualizzato e personale docente e ricercatore posto in quiescenza e loro nucleo familiare**, come descritto al precedente punto A).

Per il personale contrattualizzato e per tutti i soggetti di cui ai punti sopra citati A), B), C) non è prevista la compilazione del questionario anamnestico e la polizza non prevede periodi di carenza (nei quali la copertura non è attiva, differenziati per tipologia di rischio).

L'attivazione dell'assicurazione per i soggetti indicati nel presente articolo avviene su adesione volontaria, mediante compilazione e invio dell'apposito modulo di richiesta entro il termine indicato **nell'art. 3.2.1)** del presente CSA. Sarà cura del singolo dipendente comunicare all'Appaltatore l'estensione della copertura sanitaria in favore dei familiari.

A mero scopo indicativo, si riportano di seguito i dati relativi al profilo dei soggetti e nuclei che hanno aderito volontariamente alla polizza nelle pregresse annualità 2021-2022-2023. Tali dati non sono in alcun modo vincolanti per l'Università e l'Appaltatore non potrà in alcun caso sollevare pretese qualora gli stessi si rivelino difformi rispetto a quanto si manifesterà nel corso del contratto oggetto del presente CSA.

- Numero complessivo degli assicurati con adesione volontaria:

Anno	Nucleo Personale	Docenti	Nucleo Docenti	Personale in quiescenza	Nucleo Personale in quiescenza	Docenti in quiescenza	Nucleo Docenti in quiescenza
2021	n. 97	n. 191	n. 110	n. 13	n. 6	n. 42	n. 15
2022	n. 106	n. 204	n. 118	n. 20	n. 9	n. 56	n. 22
2023	n. 115	n. 216	n. 118	n. 22	n. 10	n. 66	n. 26

- Numero dei docenti e ricercatori attualmente in servizio, ai quali la copertura potrebbe essere rivolta: circa 900 unità con un'età media di circa 51,1 anni;
- Potenziale numero del personale in quiescenza, a cui la copertura potrebbe essere rivolta, e di conseguenza la relativa età media: non definibili in quanto non vengono posti limiti sulla possibilità di adesione da parte di ex docenti ed ex personale contrattualizzato e la possibilità di adesione è stata estesa sino all'età di anni 85.

Art. 3) DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

3.1) DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto ha la durata di **trentasei mesi**, con decorrenza dalla data fissata nel Verbale di avvio del servizio e la relativa Polizza ha la medesima durata, ove non diversamente espressamente previsto. Fermo restando quanto di seguito riportato, l'appalto e la relativa polizza avranno cessazione alla loro naturale scadenza, **senza obbligo di disdetta da parte dell'Università**.

È facoltà dell'Università chiedere la proroga del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di **ulteriori dodici mesi**, per il medesimo importo *pro-capite* al netto delle imposte assicurative. Qualora l'Università decida di avvalersi di tale facoltà, questa potrà essere esercitata mediante comunicazione da inviare all'Appaltatore a mezzo PEC o lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza** del contratto originario.

A partire dalla scadenza della seconda annualità, è fatta salva per le Parti la facoltà di recedere *ad nutum* dal contratto di assicurazione per ogni scadenza successiva, senza alcun obbligo di motivazione e senza che l'altra Parte possa avanzare pretese economiche a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione da inviarsi tra le parti a mezzo raccomandata a/r o PEC almeno sei mesi prima della scadenza della seconda annualità.

Anche qualora sia stata esercitata da una delle parti la facoltà di recesso di cui al precedente capoverso, l'Università si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di prorogare la durata del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a **sei mesi**, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro **30 giorni** dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In tal caso, inoltre, l'eventuale regolazione del premio avverrà successivamente al termine di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'**art. 5)** del presente CSA.

3.2) DECORRENZA DELLE INCLUSIONI DEI SOGGETTI ASSICURATI

3.2.1) Personale contrattualizzato

Le inclusioni di personale contrattualizzato in data successiva a quella di effetto della polizza sono possibili solo nel caso di nuove assunzioni. In tal caso, la garanzia decorre dal giorno dell'assunzione, sempreché venga comunicata all'Appaltatore **entro 90 giorni**. Qualora l'assunzione venga comunicata successivamente, la garanzia decorrerà dal giorno di comunicazione all'Appaltatore.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivazione, l'ex dipendente e gli eventuali familiari vengono mantenuti nella copertura sino alla prima scadenza annuale successiva.

Qualora il dipendente neoassunto intenda estendere la copertura assicurativa ai propri familiari dovrà includerli nella copertura all'atto dell'assunzione, compilando e inviando all'Appaltatore l'apposito modulo.

3.2.2) Coperture volontarie

L'Appaltatore si impegna ad accettare le adesioni volontarie per tutte le ipotesi di copertura indicate all'**art. 2)** del presente CSA che vengano effettuate dagli interessati **entro 30 giorni** dalla data di decorrenza della polizza, con effetto delle garanzie a far data dalla decorrenza medesima.

L'estensione della polizza al nucleo familiare in data successiva a quella di effetto della polizza è possibile esclusivamente alla scadenza di ciascuna annualità.

In caso l'assicurato abbia esteso la copertura al proprio nucleo, l'inclusione di nuovi familiari può avvenire solo per la nuova annualità, ad eccezione del caso in cui vi sia una variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite o nuova assunzione del dipendente al quale appartiene il nucleo familiare. In questi ultimi casi, la copertura decorrerà dalla data in cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata **entro 90 giorni** dalla variazione stessa. In caso contrario, decorrerà dal giorno della comunicazione dell'avvenuta variazione dello stato di famiglia all'Appaltatore.

Alla scadenza di ogni annualità del contratto, l'assicurato potrà revocare l'adesione del proprio nucleo familiare. Una volta revocata l'adesione alla polizza non sarà più possibile reinserire il nucleo in copertura.

L'assicurazione cessa automaticamente dal momento del decesso del titolare; gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva.

Art. 4) PAGAMENTO DEL PREMIO

4.1) PREMIO A CARICO DELL'UNIVERSITÀ

L'importo del premio complessivo di assicurazione, **NON soggetto a ribasso**, è fissato in **euro 840.000,00** al netto delle imposte assicurative, per ciascun anno di durata della polizza, rapportato al numero di **700 assicurati**, corrispondente a un premio *pro-capite* annuo di euro **1.200,00** al netto delle imposte assicurative.

Pertanto, l'importo massimo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, ammonta a **euro 3.360.000,00** al netto delle imposte assicurative.

Il pagamento del premio avverrà in due rate semestrali anticipate di pari importo, ferme restando l'efficacia e l'effetto della garanzia. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza **entro 60 giorni** dall'emissione del relativo documento contabile.

Il versamento del premio da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e dell'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Università, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker di cui al seguente **art. 10)** a mezzo PEC o lettera raccomandata.

I premi da inoltrare all'Appaltatore e la relativa regolazione di cui al seguente **art. 5)** saranno versati direttamente dall'Università al Broker di cui al seguente **art. 10)**, il quale provvederà alla loro immediata consegna. In ogni caso, il versamento del premio e ogni altra transazione derivante dal presente appalto dovranno essere effettuati in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Università si impegna a rimettere alla Cassa di Assistenza (o Fondo sanitario) nei modi e nei termini sopraindicati, il relativo Contributo di assistenza, il cui importo unitario e complessivo è da intendersi equivalente a quello dei premi assicurativi.

4.2) PREMIO PER COPERTURE AD ADESIONE VOLONTARIA

In relazione alle coperture ad adesione volontaria di cui all'**art. 2), punti A), B), C)** del presente CSA, gli interessati dovranno corrispondere i premi/contributi annui – fissi e immutabili per l'intera durata dell'appalto – che corrispondono ai seguenti importi ovvero alla percentuale indicata:

A) Nucleo familiare del personale contrattualizzato in servizio	70% del premio/contributo <i>pro capite</i>
B) Personale docente e ricercatore	Premio/contributo <i>pro capite</i> , maggiorato del 30%
B.1) Nucleo familiare del personale docente e ricercatore	70% del premio/contributo <i>pro capite</i> di cui alla lettera B)
C) Personale contrattualizzato in quiescenza	Premio/contributo <i>pro capite</i> per il personale contrattualizzato in servizio, maggiorato del 50%
C.1) Nucleo familiare del personale contrattualizzato in quiescenza	70% del premio/contributo <i>pro capite</i> di cui alla lettera C)
D) Personale docente e ricercatore in quiescenza	Premio/contributo <i>pro capite</i> per il personale docente e ricercatore in servizio di cui alla lettera B), maggiorato del 50%
D.1) Nucleo familiare del personale docente e ricercatore	70% del premio/contributo <i>pro capite</i> di cui alla lettera D)

Il pagamento dei suddetti premi/contributi rimane a carico esclusivo degli assicurati. In nessun caso l'Università potrà essere chiamata a rispondere del mancato pagamento di detti premi.

Per tutte le annualità assicurative il pagamento dei premi/contributi di cui ai punti A, B, B1 che precedono viene suddiviso in n. 10 rate mensili consecutive, a partire del terzo mese successivo alla decorrenza della copertura.

Per tutte le annualità assicurative il pagamento dei premi di cui ai punti C, C1, D, D1 che precedono viene corrisposto in unica soluzione entro il terzo mese successivo alla decorrenza della copertura.

Art. 5) REGOLAZIONE DEI PREMI

Il premio, o il Contributo di assistenza, sarà anticipato - in via provvisoria - sulla base del premio *pro capite* relativo a 700 dipendenti, e sarà regolato – in via definitiva – alla fine del periodo annuo di assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari.

Relativamente all'inclusione di dipendenti e familiari avvenuta in data successiva a quella di effetto della polizza, nei casi in cui questo è consentito ai sensi dell'**art. 3.2)** del presente CSA, è dovuto il 100% del premio annuo per le inclusioni avvenute nel corso del primo semestre del periodo annuo di assicurazione e il 60% del premio annuo per le inclusioni avvenute nel corso del secondo semestre, fermo restando l'intero importo dei massimali previsti dalla polizza.

In caso di esclusione di nuclei e/o persone in corso d'anno non verrà effettuato il rimborso di premio che, pertanto, si considera acquisito dall'Appaltatore.

A tale scopo, **entro 90 giorni dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione**, l'Università s'impegna a comunicare per iscritto all'Appaltatore, per tramite del Broker di cui al seguente **art. 10)**, i

dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. L'Università è esonerata da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso del periodo assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto a emettere, **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

L'eventuale importo a favore dell'Appaltatore dovrà essere pagato **entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento** di regolazione correttamente emesso. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, l'Università è esonerata dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, l'Appaltatore rimborserà all'Università **entro 30 giorni dalla data di emissione del documento** di regolazione, l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa, in quanto già versata all'Erario.

In relazione agli elementi presi come base per il conteggio dei premi, l'Appaltatore ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Università è tenuta a fornire eventuali chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se l'Università non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Appaltatore può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a **30 giorni**, trascorso il quale l'Appaltatore, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'assicurazione sarà valida ed efficace per tutti gli elementi che, al momento del sinistro, sono inclusi nelle Categorie assicurate.

Le previsioni di cui sopra si intenderanno riferite nei confronti della Cassa di Assistenza (o Fondo sanitario) alla quale l'Università provvederà ad aderire.

Art. 6) GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltatore.

La cauzione dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- **in contanti**, con versamento presso: Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000;
- da **fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative (terze rispetto al concorrente)** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante **fideiussione bancaria o assicurativa**, questa **dovrà**:

- a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'ammontare della garanzia sarà proporzionato al valore complessivo massimo dell'appalto indicato all'**art. 4.1)** del presente CSA e pari a **euro 3.360.000,00**, nelle misure di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione la stessa dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia sarà pienamente svincolata solo a seguito del completo perfezionamento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'invio del rapporto semestrale di cui al seguente **art. 12)**.

Art. 7) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto che disciplina e regola il presente Appalto, anche qualora non vi fossero materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il presente CSA;
- Lo Schema di polizza;
- L'allegato 1 allo Schema di polizza;
- L'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel contratto e nei documenti che ne fanno parte integrante ai sensi del presente articolo, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 8) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

L'Università è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi.

Art. 9) RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote tra più imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, trova applicazione il comma 9 del citato articolo 68 e si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice civile; le imprese raggruppate o consorziate sono, pertanto, responsabili solidalmente nei confronti dell'Università e di eventuali subappaltatori.

Rimane fermo l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i nominativi di tutte le imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, e le quote di partecipazione ai singoli rischi assicurati.

Art. 10) GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

L'Università si è avvalsa, per l'analisi dei rischi, nonché per la consulenza tecnica necessaria alla stesura del presente Capitolato Speciale d'Appalto, di una società di brokeraggio di propria scelta, i cui estremi saranno resi noti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione. Tale Broker fornirà assistenza e consulenza nell'esecuzione e gestione amministrativa e tecnica delle conseguenti obbligazioni contrattuali.

L'opera del Broker sarà remunerata dall'Appaltatore, in conformità agli usi riconosciuti del mercato nazionale ed internazionale, attraverso una provvigione **pari al 10%** dei premi imponibili di ogni contratto assicurativo oggetto del presente appalto.

La remunerazione del Broker dovrà essere parte dell'aliquota dovuta dall'Appaltatore alla propria rete di vendita diretta e **non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Università.**

Il premio assicurativo e la relativa regolazione da inoltrare all'Appaltatore saranno versati direttamente dall'Università al Broker incaricato, il quale provvederà alla loro immediata consegna, come precisato all'**art. 4.1)** del presente CSA.

Le previsioni di cui sopra si intenderanno riferite nei confronti della Cassa di Assistenza (o Fondo sanitario) alla quale l'Università provvederà ad aderire.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Università è tenuta saranno effettuate per il tramite del Broker al quale è assegnata la gestione delle polizze oggetto del presente appalto. L'Appaltatore riconosce che le comunicazioni ricevute dal Broker si intendono come ricevute dall'Appaltatore stesso.

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire, pena l'invalidità, a mezzo email o PEC o lettera raccomandata.

Art. 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI INTERMEDIAZIONE – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente con riferimento al servizio svolto dalla rete convenzionata con le annesse attività amministrative di prenotazione. **Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurativo/assistenziali.**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Università delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate.

In caso di inadempimento agli obblighi o di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi da parte dell'Appaltatore, l'Università avrà il diritto di risolvere il contratto, *ipso iure* e ai sensi del seguente **art. 15).**

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli contratti di subappalto o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore o sub-contraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso in cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi procederanno ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Art. 12) RAPPORTO SEMESTRALE

L'Appaltatore si obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza del periodo semestrale di assicurazione e mediante atto scritto, all'Università anche per il tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Su richiesta dell'Università, l'Appaltatore si impegna a fornire anche i dati relativi alla data di apertura della pratica presso l'Appaltatore stesso, alla data di accadimento del sinistro, all'indicazione della richiesta di risarcimento, alla descrizione dell'evento, alla data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo, con precisazione scritta delle motivazioni dei sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Università mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dall'Università stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire all'Università di chiedere e ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

La cauzione definitiva sarà pienamente svincolata solo ad avvenuta ricezione dell'ultimo rapporto semestrale.

Art. 13) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

L'assicurazione è stipulata dall'Università in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Art. 14) INADEMPIENZE E PENALI

La **violazione** degli **obblighi** descritti al precedente **art. 12)** dà facoltà all'Università di sanzionare l'inottemperanza dell'Appaltatore mediante l'applicazione di penali. Qualora il rapporto semestrale non sia trasmesso nei termini previsti, l'Università contesterà per iscritto l'inadempimento e applicherà le penali commisurate come segue:

- Ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine di cui al precedente **art. 12)** € 1.000,00
- Ritardo superiore a 30 giorni oltre il termine di cui al precedente **art. 12)** € 2.000,00
- Ritardo superiore a 45 giorni oltre il termine di cui al precedente **art. 12)** € 4.000,00

Inoltre, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento dei rimborsi agli assicurati, di cui all'art. 19 dello Schema di polizza, l'Università contesterà per iscritto l'inadempimento e applicherà le penali commisurate come segue:

- Ritardo inferiore a 15 giorni oltre il termine: **€ 300,00, una tantum**

- Ritardo pari o superiore a 15 giorni oltre il termine: **5% dell'importo da rimborsare, con un minimo di € 500,00**
- Ritardo pari o superiore a 30 giorni oltre il termine: **10% dell'importo da rimborsare, con un minimo di € 1.000,00**

In caso di **malfunzionamento** della **Centrale operativa** e/o del **portale web**, di cui agli artt. 19.2 e 19.3 del presente CSA, l'Università procederà con l'applicazione una penale pari a **€ 50,00**, per ciascun giorno in cui si è verificata l'interruzione del servizio.

In caso di **riduzione** di oltre il 10% del numero delle **strutture sanitarie convenzionate** rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta tecnica, l'Università applicherà una penale fino a **€ 1.000,00**, per ciascun mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Laddove, in caso di segnalazione di **disservizi** da parte dell'Ateneo, il **Referente del servizio** non osservi gli adempimenti previsti a suo carico con le modalità e nei termini prescritti all'art. 19.1 del presente CSA, l'Università procederà con l'applicazione una penale pari a **€ 100,00**.

L'Università procederà alla contestazione delle inadempienze che danno luogo a penale tramite posta elettronica certificata (PEC). L'Appaltatore potrà fornire **entro cinque giorni** dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC.

Il Responsabile unico del progetto può valutare di rinunciare all'applicazione delle penali qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenziassero la giustificazione documentata dei casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dello stesso. Diversamente, il Responsabile del progetto confermerà, a mezzo PEC, l'applicazione della penale, che sarà detratta dal primo pagamento utile del premio o prelevata dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui all'**art. 6)** del presente CSA.

Laddove l'importo complessivo annuo delle penali superi il 10% dell'ammontare del premio contrattuale annuo, l'Università avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi del seguente **art. 15)**.

Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione dei divieti o inadempimento degli obblighi prescritti dall'**art. 11 - Divieto di cessione del contratto e di intermediazione – disciplina del subappalto**;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'**art. 16 - Obbligo di riservatezza**;
- Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**art. 4.1) e 5)** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Contestazione di penali di cui all'**art. 14)** per un importo annuo superiore al 10% dell'ammontare del premio contrattuale annuo.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto all'Appaltatore, per mezzo di PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. L'Università procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente **art. 6)**, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione l'Appaltatore rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 16) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR"), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza. In particolare, pena la risoluzione *ipso iure* ai sensi dell'**art. 15)** del presente CSA, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Università ed agli utenti, interni ed esterni, di quest'ultima, di cui vengano a conoscenza per ragioni di servizio;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento relativi ai servizi di cui al presente CSA;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, lo stesso Appaltatore sarà tenuto a risarcire all'Università gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione dell'appalto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 17) FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, a mezzo PEC.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere effettuate e provate per iscritto.

Art. 18) INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nel presente CSA e nella Polizza oggetto del presente appalto, nonché delle norme in essi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o all'Università.

Art. 19) ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA

Le prestazioni descritte nel presente articolo sono accessorie ai servizi di assistenza sanitaria prestati dall'Appaltatore. Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nell'importo dei contributi richiesti per l'espletamento del servizio.

Art. 19.1) REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto, prima della sottoscrizione del Contratto, ad identificare e comunicare all'Amministrazione, un Referente del servizio, indicandone nome e recapiti (numero telefonico fisso; numero di cellulare ed indirizzo email), il quale avrà il ruolo d'interlocutore unico con i competenti Uffici dell'Ateneo, anche tramite Broker, per ogni problematica afferente la gestione del contratto, in particolare per quanto attiene i sinistri, con possibilità di intervento diretto sulle strutture dell'Appaltatore stesso.

Il Referente del servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la polizza ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e di specifico mandato a rappresentare l'Appaltatore e a ricevere le comunicazioni da parte dell'Ateneo.

In particolare, in caso di segnalazioni relativi a disservizi, compresi la mancata liquidazione di prestazioni in copertura, il Riferente dovrà:

- verificare le ragioni del disservizio;
- risolvere le problematiche;
- comunicare tempestivamente e, comunque entro 5 giorni, la risoluzione della problematica, ovvero, il tempo previsto di risoluzione.

Art. 19.2) CENTRALE OPERATIVA

L'Appaltatore dovrà garantire una Centrale Operativa, costituita da medici, tecnici ed operatori, di cui potranno servirsi gli assistiti per: ricevere informazioni relative alle coperture assistenziali; avere informazioni circa la gestione delle pratiche di rimborso; risolvere eventuali problematiche inerenti all'utilizzo del portale; organizzare e farsi autorizzare, nei casi previsti, le prestazioni garantite "in rete convenzionata" dal contratto.

Il servizio dovrà essere garantito, tramite la messa a disposizione di un numero verde, disponibile 24 ore su 24.

Art. 19.3) PORTALE WEB

L'Appaltatore deve mettere a disposizione degli assistiti un portale web per l'invio delle richieste di rimborso e della documentazione sanitaria, che consenta, tra l'altro, di evitare l'utilizzo del supporto cartaceo.

Il portale web:

- deve essere disponibile tutti i giorni dell'anno senza limiti di orario e senza limiti alle funzionalità;
- deve essere accessibile attraverso i più diffusi *browser* per la navigazione Internet;
- deve garantire la funzionalità di gestione avanzata e in sicurezza delle credenziali di accesso (cambio *password* al primo accesso, recupero *username* e *password* etc.);
- deve garantire la semplicità di accesso e d'uso con idonei contenuti informativi per ciascuna tipologia di rimborso;
- deve garantire la possibilità di effettuare l'*upload* dei documenti giustificativi delle spese;

- deve garantire la possibilità per gli assistiti di disporre di un elenco, anche su supporto cartaceo, delle prestazioni erogate per anno solare, sia in regime di assistenza diretta che in regime di assistenza indiretta, con indicazione degli importi in franchigia fiscalmente detraibili;
- deve essere presente un documento illustrativo sintetico delle condizioni di assistenza sanitaria per il personale contrattualizzato e per gli assistiti coperti da adesioni volontarie.

Per quanto riguarda il trattamento dei Dati Personali, il portale deve essere conforme alla normativa di riferimento, in particolare al D.Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR"), anche in considerazione della particolare tipologia di dati trattati (dati sulla salute).

Art. 20) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione della Polizza in esso ricompresa saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21) SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico dell'Università.

Art. 22) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR"), anche in considerazione della particolare tipologia di dati trattati (dati sulla salute), le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nelle Polizze oggetto del presente appalto e degli obblighi che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti contrattuali.

Art. 23) ALLEGATI

- Allegato 1 - Schema di polizza di assicurazione Rimborso Spese mediche e relativo allegato;
- Allegato 2 - Dati statistici desunti dal precedente appalto.